

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 48 Data: 09/11/2021	Oggetto: PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA" CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ
---	---

L'anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di novembre alle ore 19:11, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	P
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	P
UGOLINI GIANLUCA	P	PECCI ANNA	P
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	P
SANTONI GIULIA	P	INNOCENTINI ENRICA	P
PAZZAGLIA ANNA	P	PAOLUCCI CRISTIAN	P
CODECÀ GAIA CECILIA	P	TALACCI ROBERTA	P
ALUIGI STEFANO	P	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	P		

P: Presente; **R:** in collegamento remoto; **A:** assente

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA" CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità", come modificato dal D.Lgs. n. 330/2004, al Capo II "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche" dispone quanto segue:
 - art. 52-bis comma 1: "si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi";
 - art. 52-quater comma 1: "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.";
 - art. 52-quater comma 3: "Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento [...] sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti";
 - art. 52-sexies comma 1, "[...] il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, dispone all'art. 17, lett. c) che le funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

VISTO che:

- con nota prot. 0109539 del 13/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 16339 del 13/07/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpae di Rimini ha inviato ai comuni interessati dall'opera in oggetto copia dell'avviso di avvio del procedimento, con richiesta di pubblicazione nell'Albo pretorio comunale per giorni sessanta dalla data del 21/07/2021;
- detto avviso è stato pubblicato dal 21/07/2021 (v. referto n. 515/2021) affinché fosse reso noto che in tale periodo di pubblicazione era possibile presentare osservazioni al progetto;
- che con nota prot. 0111153 del 15/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 16341 del 15/07/2021 (rep. pratica edilizia n. 132/2021); il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpae di Rimini ha indetto la conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990 nonché ex sensi del dell'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, relativa al progetto "Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, San Giovanni In Marignano e Santarcangelo di Romagna" su istanza della società "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) di cui alle note PG/2021/64189 del 26/04/2021, PG/2021/65300 del 27/04/2021, PG/2021/103809 del 02/07/2021, PG/2021/104825 del 05/07/2021 e PG/2021/107516 del 9/7/2021, finalizzata alla costruzione ed esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- il Servizio Arpae con tale nota ha comunicato e precisato che:
 - la conferenza è finalizzata all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, in relazione al procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui all'oggetto, da realizzarsi nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

- l'istanza presentata da Snam Rete Gas s.p.a. (in seguito denominata Richiedente), con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 – San Donato Milanese (MI) precisa che:
 - le infrastrutture lineari energetiche (metanodotti) in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici vigenti dei sopra richiamati Comuni;
 - l'intervento in oggetto prevede anche la successiva messa fuori esercizio e la relativa dismissione/rimozione di n. 22 linee esistenti;
 - il richiedente non ha la piena disponibilità di tutte le aree interessate dall'intervento;
 - il richiedente ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i., finalizzata all'approvazione del progetto di cui in oggetto e alla Dichiarazione di Pubblica Utilità, con relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- viene richiesta la verifica della compatibilità dell'intervento in oggetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; anche ai fini della relativa valutazione di carattere ambientale si ricorda che:
 - i Comuni, così come la Provincia di Rimini, sono chiamati ad esprimersi in merito all'intervento in oggetto per quanto di rispettiva competenza, con verifica della conformità con gli strumenti urbanistici/territoriali e di eventuali specifiche interferenze, nonché al rilascio di ogni eventuale autorizzazione/concessione/nulla osta o assenso, comunque denominato, ad esso connesso;
 - il provvedimento finale di autorizzazione delle infrastrutture lineari energetiche in oggetto, che non siano previste dagli strumenti urbanistici vigenti, costituirà variazione degli stessi, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e, pertanto, i Consigli Comunali, sono chiamati ad esprimere, con propria deliberazione, le valutazioni in merito alla proposta di variante, nel rispetto dei termini del procedimento;
- si rende noto che:
 - l'istanza in oggetto e la relativa documentazione sono depositate presso l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, in Via Settembrini, 17/D – Rimini, oppure è possibile accedervi tramite l'apposito indirizzo telematico riportato nell'avviso di deposito in pubblicazione, ai sensi delle norme vigenti;
 - la comunicazione nei confronti dei proprietari delle aree in cui è prevista la realizzazione delle opere, con avviso dell'avvenuto deposito della relativa documentazione, sarà effettuata secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di espropri e, nel caso specifico l'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., essendo il numero dei destinatari ampiamente superiore a cinquanta;
 - l'avviso dell'avvenuto deposito è stato pubblicato in data 21/07/2021 sul B.U.R. e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale dell'intervento, sul sito web della Regione Emilia-Romagna e di Arpae Emilia-Romagna, sull'Albo Pretorio dei Comuni/Unioni di Comuni in indirizzo e della Provincia di Rimini;
 - il deposito avrà una durata di sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., durante il quale i proprietari delle aree, i titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché coloro ai quali possa derivare un pregiudizio diretto dalla procedura espropriativa, potranno prendere visione della documentazione depositata e formulare eventuali osservazioni;
 - ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i., è disposto il termine perentorio di quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i., considerato che tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, è disposto il termine perentorio di novanta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
 - ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. d) della L. 241/1990 e s.m.i., l'eventuale riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., qualora sia ritenuta necessaria, si terrà entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine di novanta giorni e si provvederà alla sua tempestiva convocazione;
 - ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, in maniera congruamente motivate, essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni, eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

- ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di novanta giorni, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, sopra richiamati, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della L. 241/1990 e s.m.i., le determinazioni adottate dopo la scadenza dei novanta giorni previsti sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni;
- ai fini dello svolgimento della specifica istruttoria, l'istanza in oggetto e la relativa documentazione sono accessibili telematicamente, fino alla conclusione del procedimento amministrativo, collegandosi al link: <https://drive.google.com/drive/folders/1m6sNSAw142NrrTkDmNwaw941dKIMmS5Z?usp=sharing>
- che con nota prot. 0111843 del 16/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 16447 del 16/07/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpae di Rimini ha richiesto ai comuni interessati dall'opera in oggetto l'espressione del parere di competenza entro 90 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi;
- il Servizio Arpae con tale nota ha comunicato e precisato che:
 - a conclusione del relativo procedimento unico, con esito positivo, il provvedimento di autorizzazione potrà essere rilasciato da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini e costituire variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni in indirizzo, con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
 - si richiede l'espressione di quanto di competenza (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati), al fine di fornire all'Agenzia scrivente le proprie determinazioni, congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in relazione alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - si chiede l'accertamento della conformità urbanistica, la verifica di eventuali interferenze (strade, cave, ecc.), l'eventuale verifica in materia di vincolo idrogeologico e il rilascio dell'eventuale autorizzazione in materia paesaggistica;
 - evidenziando inoltre che i Consigli Comunali, con propria deliberazione, dovranno esprimere le proprie valutazioni in merito alla proposta di variante.
- che con nota prot. 0124905 del 09/08/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 18392 del 10/08/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpae di Rimini ha inoltrato a trasmesso a "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) le richieste di integrazione e di chiarimento formulate dal Comune di Rimini, dal Ministero dell'interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rimini e dal Ministero della Sviluppo Economico provvedendo altresì alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/1990, per un periodo non superiore a 30 giorni;
- che con nota prot. 0141409 del 14/09/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 21535 del 14/09/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpae di Rimini ha inoltrato agli enti interessati le integrazioni formulate da "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) e comunicato la ripresa dei termini del procedimento in parola indicando il giorno 12/11/2021 la data di conclusione;

PRECISATO che il provvedimento di autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, il parere paesaggistico delle amministrazioni competenti circa i progetti ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesaggistica, per i quali la normativa di settore prevede l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., deve essere acquisito direttamente nell'ambito della conferenza di servizi indetta da Arpae, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016;

APPURATO che:

- a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento all'Albo pretorio comunale, avvenuto per giorni sessanta dalla data del 21/07/2021, non risultano presentate a questo Ente osservazioni sul progetto in parola;
- gli elaborati di progetto più significativi che interessano il Comune di Coriano sono disponibili al link: <https://drive.google.com/drive/folders/1m6sNSAw142NrrTkDmNwaw941dKIMmS5Z?usp=sharing> e risultano:

Elab. 01 RE-AU-005	Relazione tecnica;
Elab. 02 SK 004	Schema Rete;
Elab. 03 Fasce	Fasce VPE Rimini;
Elab. 04 PG-PRG-116	Planimetria strumenti di Pianificazione urbanistica Comune di Coriano;
Elab. 05 VPE2000-304	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee – Rifacimento Derivazione per Riccione Dn 100(4"), DP 75 bar;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

Elab. 06 VPE2000-225	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee – Rifacimento allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar;
Elab. 07 Elenco fogli e part.	Elenco fogli e particelle soggette a VPE e/o da occupare temporaneamente Provincia di Rimini;
Elab. 08 RIM-PL-979	Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori Dismissione Derivazione per Riccione Dn 100(4"), DP 75 bar;
Elab. 09 RIM-PL-931	Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori Dismissione Comune di Coriano 1a presa DN 80;
Elab. 10 MI-DITTE-979	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissione Derivazione per Riccione
Elab. 11 MI-DITTE-931	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissione Comune di Coriano 1a presa DN 80;
Elab. 12 ST-300	Elenco disegni standard
Elab. 13 PG-PL-20E-2102	Planimetria catastale meccanizzata Rifacimento derivazione per Riccione DN 100 (4")
Elab 14 DIS-AT-10E-2110	Attraversamento Rio Melo
Elab-15 DIS-AT-6E-2125	Attraversamento tipo di strade di competenza del Comune di Coriano. Derivazione per Riccione DN 100 (4")
Elab-16 RIM-PL-11E-2110	Planimetria catastale/meccanizzata aree di occupazione. Dismissione derivazione per Riccione DN 100 (4")
Elab-17 PG-PL-11E-2202	Planimetria catastale meccanizzata Rifacimento allacciamento 1a presa DN 100 (4") DP75.
Elab-18 DIS-AT-8E-2210	Met. Der. per Riccione Dn100 (da dismettere), Met. Ravenna-Chieti Dn 650 (da dismettere), Met, all, di Coriano (da dismettere) Strada Comunale Via Valle
Elab-19 DIS-AT-4E-2225	Attraversamento tipo di strade di competenza del Comune di Coriano. Rifacimento allacciamento 1a presa DN 100 (4")
Elab-20 RIM-AT-6E-2214	Attraversamento tipo di strade di competenza del Comune di Coriano. Dismissione allacciamento 1a presa DN 100 (4")
Elab-21 RIM-PL-4E-2210	Planimetria catastale/meccanizzata con aree occupazione lavori. Dismissione allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 80 (3")
Elab-22 RE-CIV-305_ Melo All	Studio idrologico idraulico e Relazione tecnica di compatibilità idraulica Torrente Rio Melo
Elab-23 REL-PERM-E-2112	Relazione tecnico illustrativa Attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua di competenza dell'ente Arpae
Elab-24 DIS-AT-10E-2110	Attraversamento Rio Melo

VISTO che all'analisi della documentazione è stato possibile appurare che:

- l'opera è soggetta alla procedura del DPR 08/06/2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 27/12/2004;
- l'ente competente al rilascio della "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpae di Rimini;
- l'opera è soggetta alla procedura di V.I.A. ai sensi della Parte Seconda, titolo III del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del MIBACT si è espressa favorevolmente riguardo la compatibilità ambientale dell'opera in questione con nota n. 3416 del 15/05/2020, non comunicata a questo Comune ma disponibile al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1771/3137>;
- nell'ambito del procedimento di V.I.A. è stato acquisito il parere "favorevole di massima condizionato" del MIBACT – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 21/07/2020 n. 21683, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 20847 del 15/10/2020, che si riporta in stralcio:

[...]

21. *Nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi dovranno essere adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo. Dovranno essere, inoltre, presentate tavole progettuali relative ai particolari costruttivi degli attraversamenti con le relative specifiche dei materiali e delle finiture;*
22. *E' fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti, eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie;*
23. *Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, nonché ai sensi della normativa vigente (DPCM 12/12/2005 - All. A Relazione Paesaggistica), la realizzazione dei manufatti dovrà essere integrata con un progetto di mitigazione del verde, con alberature di notevole impianto, comprendenti alberature ad alto fusto, sempreverdi, autoctone e a rapido accrescimento (es. cipresso, leccio). Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificialmente lineari.*
24. *Le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovranno essere realizzate con rispetto delle zone d'insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzare con tecniche costruttive reversibili;*
25. *a seguito degli interventi su aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante-operam;*
26. *in corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno;*

27. *l'impianto e la messa a dimora di specie arboree e arbustive dovrà evidenziare il loro completo attecchimento;*

VALUTATO che:

- 1) il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione delle opere secondarie e accessorie al rifacimento di metanodotto di interesse di nazionale RAVENNA–CHIETI, TRATTO RAVENNA–JESI (opera principale) che si inserisce in un progetto di mantenimento della rete Snam Rete Gas S.p.A. già valutata nell'ambito nel precedente procedimento unico ex art. 52-quinques del DPR 327/2001 oggetto di conferenza di servizi ministeriale per la quale anche questo Ente ha già rilasciato proprio parere con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2021.
- 2) l'intervento nel suo insieme prevede la sostituzione delle linee secondarie esistenti di vario diametro che prendono origine dal metanodotto principale denominato Met. Ravenna–Chieti DN 650 (26"). La maggior parte delle nuove condotte corre parallelamente a quello attualmente in esercizio ed in parte se ne discosta, determinando una maggiore distanza dagli edifici esistenti.
- 3) la porzione dell'intervento che interessa il territorio comunale ha una lunghezza di 1,805 km e si compone fondamentalmente di due tratti principali:
 - un primo tratto il primo tratto denominato "Derivazione per Riccione Dn 100 (4") DP 75" bar ha una lunghezza di circa 1,560 Km ed interessa la zona da via Valle al confine di Riccione. Tale intervento interferisce con la Via Valle, la Via Cà Tommassini, la Via della Celletta, la Via Ponte di Cà Rossa e il torrente Rio Melo;
 - un secondo tratto, il secondo denominato "Allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar" ha una lunghezza di circa 0,245 Km ed interessa la zona terminale di via Valle fino al manufatto di controllo delle condotte (gestito da SNAM) presente in zona;
- 4) le opere consistono essenzialmente:
 - nella rimozione di un tratto pari a 1,735 km dell'esistente metanodotto;
 - nella realizzazione di nuova condotta pari a 1,805 km da realizzarsi in buona misura su terreno agricolo;
 - nel rivestimento dell'alveo del torrente Rio Melo in massi naturali, limitatamente alla fascia interessata dai lavori, per proteggere la stabilità delle relative sponde da eventuali processi erosivi, nonché tutte le opere temporanee di cantiere, necessarie per l'esecuzione dei lavori;
 - in interventi di inerbimento e piantumazione di essenze arbustive ed arboree in corrispondenza delle aree vegetazionali e il completo ripristino dello stato dei luoghi;
- 5) in generale, la nuova condotta sarà completamente interrata e la posa in opera è prevista in trincea con scavo a cielo aperto, gli unici elementi fuori terra, oltre il manufatto di controllo sopra descritto saranno i cartelli segnalatori del metanodotto, tubi di sfiato e valvolame di intercettazione;

ACCERTATO che:

- il progetto **interessa aree soggette a tutela paesaggistica** ai sensi dell'art. 142, comma 1, punto c) e g) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) poiché, nella frazione di Sant'Andrea in Besanigo e più precisamente un areale al confine con il comune di Riccione (in CTR identificato dal toponimo "Ponte di Cà Rossa"), una parte dell'intervento ricade entro i 150 metri dal Rio Melo (corso d'acqua citato negli elenchi delle acque pubbliche di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - rif. PTPR n. 13) e interessa la fascia boscata presente sulla sponda del torrente sopra richiamato;
- nel caso di che trattasi, come precisato nella nota della Regione Emilia Romagna acquisita al protocollo generale in data 15-04-2021 port. n.8774, *"non è applicabile quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il parere paesaggistico delle amministrazioni competenti deve essere acquisito direttamente nell'ambito della conferenza di servizi, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato da ultimo dall'art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016"*;
- la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio a reso in data 03/08/2021 con verbale n.4 si è espressa con voto **"FAVOREVOLE CONDIZIONATO"** *"al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione"*;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area 5 – Servizio Urbanistica-Edilizia prot. 24379 del 14/10/2021 (Allegato 1 alla presente) inerente il raffronto dell'opera con lo strumento urbanistico comunale e con i vincoli che interessano il tracciato della nuova linea, dalla quale emerge che:

- 1) all'interno delle tavole costituenti lo strumento urbanistico generale vigente, il tracciato dei gasdotti esistenti è evidenziato con simbologie di linee differenziate in funzione del loro diametro e della denominazione dell'impianto; le infrastrutture di trasporto dell'energia determinano dei veri e propri "corridoi" o "fasce" regolamentate dall'Art. 109

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

(Fasce di rispetto dai metanodotti e relative servitù) delle NdA; tali fasce sono cautelativamente cartografate negli elaborati di piano con un'ampiezza di mt 100, siano esse previste all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che di quello non urbanizzato, entro le quali qualsiasi trasformazione edilizia o morfologica dei suoli è assoggettata al parere dell'Ente gestore per acquisirne una preventiva valutazione di ammissibilità;

- 2) l'opera ricade in Sottozona E2 (Zone agricole di tutela e di ricomposizione del paesaggio agrario) di cui all'art. 65 delle NdA del PRG;
- 3) lo strumento urbanistico non contiene cartograficamente la raffigurazione della nuova condotta né un apparato normativo che faccia ritenere l'intervento ammesso in tutte le zone omogenee coinvolte dall'opera di che trattasi, neppure se limitato alla posa di cavi in trincea;
- 4) si ritiene a tal fine necessario introdurre opportune modifiche cartografiche e normative meglio descritte nella citata relazione allegata nonché negli ulteriori Allegati 2 e 3 al presente atto;
- 5) in relazione alla ricognizione dei **vincoli**, si evince che il tracciato in questione interessa aree assoggettate:
 - all'art. 87 (Corsi d'Acqua) delle NdA del PRG
 - all'art. 88 (Zone di tutela dei Corsi d'Acqua aree sondabili) delle NdA del PRG; in tali zone sono vietate nuove costruzioni, comprendenti anche strutture precarie di servizio all'attività agricola, impianti tecnici, anche di modesta entità, nuove strade poderali o interpoderali nonché piste di esbosco;
 - all'art. 94 (Assetto geomorfologico), comma 8 (depositi di versante da verificare) delle NdA del PRG, il quale dispone che l'attraversamento di nuove infrastrutture tecnologiche è consentito purché si dimostri la non alternativa alla localizzazione;
 - agli artt. 95 (Aree boschive e/o destinate al rimboschimento) e 96 (Aree cespugliate e/o a bassa giacitura) delle NdA del PRG i quali stabiliscono che in tali zone è vietata: "la realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi"; i medesimi articoli dispongono che eventuali deroghe possono essere concesse dal Consiglio Comunale per opere finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali previa verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del PTPR;
 - all'art. 105 (Fasce di rispetto e per l'adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto)
- 6) tali disposizioni rimandano ai seguenti ambiti del P.T.P.R. (tra parentesi gli articoli in cui è riposta la disciplina di riferimento):
 - Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17 NdA);
 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 NdA);
- 7) buona parte delle disposizioni sopra richiamate alle lettere 5) e 6) sono discendenti da norme di carattere sovraordinato (PTPR e PTCP) ovvero il frutto del loro recepimento nell'impianto normativo del PRG, e come tali afferenti aspetti e competenze di pianificazione territoriale che potranno essere oggetto di specifica valutazione degli uffici provinciali;
- 8) l'intervento incide su porzioni del territorio sottoposte a tutela paesaggistica disciplinati dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004, onde per cui per tali ambiti si è acquisito il parere della CQAP di cui all'art. 6 della L.R. 15/2013 anche se il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica avverrà in seno alla conferenza di servizi ministeriale, quindi prescindendo dal rilascio del titolo autorizzatorio secondo il procedimento delineato all'art. 146 del Codice dei beni culturali;
- 9) le opere non interessano aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto **non è conforme** allo strumento di pianificazione comunale vigente (PRG'97) in quanto, oltre a non essere previsto negli elaborati di piano, non risulta ammissibile secondo le specifiche norme di zona di alcuni degli ambiti interessati dal suo attraversamento;

RICONOSCIUTO che:

- le opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, garantiscono il collegamento con la Rete Nazionale dei metanodotti alle varie; tale importante connessione risulta necessaria al fine di garantire la distribuzione del gas nei Comuni di Riccione e Coriano;
- il rifacimento delle suddette derivazioni dal metanodotto principale contribuirà in modo sostanziale, a migliorare la flessibilità e la sicurezza dell'esercizio della rete per il trasporto di gas naturale nei Comuni di Coriano e Riccione;
- l'impiego delle moderne tecniche realizzative permetterà di superare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità contribuendo così, con maggior efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del trasporto;
- per il territorio comunale corianese sono interessate:
 - 1) n. 60 particelle al vincolo preordinato all'esproprio (VPE) di cui:
 - n. 45 particelle nel tratto "Derivazione per Riccione Dn 100 (4") DP 75"
 - n.15 particelle nel tratto "Allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar"
 - 2) n. 42 particelle ad occupazione temporanea per progetto di dismissione i cui:
 - n. 35 particelle nel tratto "Derivazione per Riccione Dn 100 (4") DP 75"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

-n. 7 particelle nel tratto "Allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar"
parte dei quali già gravate da servitù esistenti;

RICONOSCIUTO pertanto l'indubbio e rilevante interesse pubblico sotteso all'opera in parola e la necessità di provvedere al celere avvio dei lavori secondo il procedimento richiamato in questo atto;

VALUTATO opportuno, anche per rendere adotta la cittadinanza e gli operatori del nuovo vincolo e relative misure di salvaguardia stabilite dalla normativa di settore summenzionata, aggiornare (fatto salvo quanto diversamente determinato in sede di definitiva autorizzazione, di redazione del progetto esecutivo o di eventuali modifiche in corso d'opera):

- la Tavola V.01 (Sintesi dei Vincoli) del PRG come da Allegato 2 ove sono stati rappresentati il nuovo tracciato della condotta Ravenna – Chieti e le relative fasce di rispetto;
- il testo dell'art. 109 delle NdA del PRG come da Allegato 3 in cui oltre ad una riformulazione testuale si è disposta l'ammissibilità di siffatte infrastrutture tecnologiche in qualsiasi zona del PRG nel rispetto di vincoli sovraordinati;

VISTO il parere del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni prot. 24504 del 15/10/2021 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4), da cui si evincono alcune prescrizioni per la fase progettuale e quella realizzativa;

RITENUTO pertanto che l'opera, ancorché non rappresentata nello strumento comunale vigente, sia passibile di positiva valutazione nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai vincoli presenti;

VISTI:

- il T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e ss.mm.ii.;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) che all'art. 8 identifica l'opera di interesse pubblico e all'art. 31 disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità) e ss.mm.ii.;
- la L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 (Disposizioni Regionali in materia di espropri);
- la L. 23 agosto 2004, n. 239, (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e ss.mm.ii.;

VISTE altresì:

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. (Norme sul procedimento amministrativo) con particolare riferimento agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico degli enti locali);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) con particolare riferimento all'art. 54 (Localizzazione delle opere di interesse statale);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area 5 – Servizio urbanistica ed Edilizia ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTA la dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che la presente proposta è stata presentata alla II^a Commissione Consiliare ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 07/08/2013;

DELIBERA

- 1) di esprimere, per quanto di competenza, ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-*quater* del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 54 della L.R. 24/2017, e per le ragioni meglio espresse in premessa che qui si

richiamano integralmente, il proprio **parere favorevole** alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento, denominato "Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, San Giovanni In Marignano e Santarcangelo di Romagna" come rappresentato negli elaborati in premessa citati, il quale risulta **non conforme allo strumento urbanistico comunale vigente (PRG'97)**;

- 2) di dare atto che, per quanto rappresentato nella relazione istruttoria del Responsabile dell'Area 5 – Servizio Urbanistica-Edilizia prot. 24379 del 14/10/2021 richiamata in narrativa, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), le modifiche da apportare allo strumento urbanistico per rendere tale opera conforme sono sia cartografiche che normative e riguardano:
 - l'aggiornamento della Tav. V.01 (Carta di sintesi dei vincoli) del PRG, consistente nell'introduzione del tracciato e relative fasce di rispetto derivanti dal progetto in esame (Allegato 2);
 - l'introduzione all'art. 109 delle vigenti NdA, delle disposizioni evidenziate in allegato alla presente (Allegato 3), per conferire maggiore flessibilità di previsione e realizzazione degli impianti in parola e relative opere accessorie;
- 3) di recepire il parere del Responsabile dell'Area 4 – Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni citata in premessa che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 4), chiedendo che le disposizioni ivi contenute siano recepite in fase esecutiva;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ex art. 52-quater D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;
- 5) di trasmettere direttamente nell'ambito della conferenza di servizi indetta da Arpa, che costituisce procedura autonoma e alternativa rispetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica di cui al combinato disposto degli artt. 146 del Codice beni culturali e 69 e 70 della L.R. 24/2017, come confermato da ultimo dall'art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016, il parere della CQAP reso in data 03/08/2021 con verbale n. 4 (Allegato 5) richiamato in premessa, dando atto che in tale sede si esprimerà anche il Ministero per i beni culturali;
- 6) di dare atto che Tav. V.01 (Carta di sintesi dei vincoli) del PRG potrà essere conseguentemente aggiornata sia nella fase trasmissione del progetto esecutivo da parte di SNAM (per come approvato dalla conferenza di servizi), che al termine dei lavori (per il recepimento di varianti autorizzate in corso d'opera);
- 7) di dare affidare al Responsabile dell'Area 5 le trasmissioni e comunicazioni disposte dalle norme vigenti in conseguenza dell'emanazione del presente atto ed all'automatico aggiornamento delle tavole di vincoli non appena saranno pervenuti i file in formato digitale del progetto esecutivo;
- 8) di dare atto che l'approvazione del progetto comporterà la conformazione lo strumento urbanistico, l'apposizione di servitù sui terreni coinvolti, nonché dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52 ter DPR n. 327/2001 e s.m.i., e di inamovibilità, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, come attualmente rappresentate nelle tavole di progetto:
 - Elab. 05 VPE2000-304 Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee – Rifacimento Derivazione per Riccione Dn 100(4"), DP 75 bar;
 - Elab. 06 VPE2000-225 Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee – Rifacimento allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar;
 - Elab. 08 RIM-PL-979 Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori Dismissione Derivazione per Riccione Dn 100(4"), DP 75 bar;
 - Elab. 09 RIM-PL-931 Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori Dismissione Comune di Coriano 1a presa DN 80;
- 9) Di dare atto che tutti gli oneri e spese per l'attuazione delle opere in oggetto sono a carico del soggetto attuatore e pertanto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 10) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata:
 - all'albo pretorio on-line per la durata di 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

- nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente sottosezione pianificazione e governo del territorio ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 11) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 onde garantire, per quanto di competenza di questo Ente locale, il rispetto dei termini temporali del procedimento di che trattasi e della necessità di attivazione delle fasi conseguenti ai fini operativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15.10.2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/10/2021 dal Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Dott. Pietro Masini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 22/10/2021 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Illustra la proposta l'Assessore Roberto Bianchi, seguono i seguenti interventi:

Consigliere Leonardi Alessandro;

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta è contenuta all'interno della registrazione che sarà acquisita al Protocollo Generale dell'Ente ed inviata per conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell' Emilia Romagna (PARER);

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 16

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la su riportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 16

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 09/11/2021

La seduta termina alle ore 20,33.



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA 5
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
Ufficio Urbanistica

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
PEC: comune.coriano@legalmail.it
E-mail: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.IVA: 00616520409

Oggetto: RELAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA–CHIETI, TRATTO RAVENNA–JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA"

Premesso che:

- il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità", come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, al Capo II "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche" dispone quanto segue:
 - art. 52-bis comma 1: "si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi";
 - art. 52-quater comma 1: "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";
 - art. 52-quater comma 3: "Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento [...] sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti";
 - art. 52-sexies comma 1: "[...] il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, all'art. 17, comma 1 lett. c) dispone che le funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Visto che:

- con nota prot. 0109539 del 13/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 0016339 del 13/07/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di ArpaE di Rimini ha inviato ai comuni interessati dall'opera in oggetto copia dell'avviso di avvio del procedimento, con richiesta di pubblicazione nell'Albo pretorio comunale per giorni sessanta dalla data del 21/07/2021;
- detto avviso è stato pubblicato dal 21/07/2021 (v. referto n. 515/2021) affinché fosse reso noto che in tale periodo di pubblicazione era possibile presentare osservazioni al progetto;
- con nota prot. 0111153 del 15/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 16341 del 15/07/2021 (rep. pratica edilizia n. 132/2021); il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di ArpaE di Rimini ha indetto la conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990 nonché ex sensi del dell'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; relativo al progetto "Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna–Chieti, tratto Ravenna–Jesi, nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna" su istanza della società "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) con note PG/2021/64189 del 26/04/2021, PG/2021/65300 del 27/04/2021, PG/2021/103809 del 02/07/2021, PG/2021/104825 del 05/07/2021 e PG/2021/107516 del 09/07/2021, finalizzata alla costruzione ed esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- che con nota prot. 111843 del 16/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 16447 del 16/07/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di ArpaE di Rimini ha richiesto ai comuni interessati dall'opera in oggetto l'espressione del parere di competenza entro 90 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi;

- dalla consultazione dei documenti sopra richiamati risulta che la società "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) ha dichiarato che le opere non risultano essere previste nei vari strumenti urbanistici interessati;
- che con nota prot. 0124905 del 09/08/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 18392 del 10/08/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpa di Rimini ha inoltrato a trasmesso a "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) le richieste di integrazione e di chiarimento formulate dal Comune di Rimini, dal Ministero dell'interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rimini e dal Ministero della Sviluppo Economico provvedendo altresì alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 per un periodo non superiore a 30 giorni;
- che con nota prot. 0141409 del 14/09/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente n. 21535 del 14/09/2021 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpa di Rimini ha inoltrato agli enti interessati le integrazioni formulate da "Snam Rete Gas S.p.A" (SRG) e comunicato la ripresa dei termini del procedimento in parola, indicando per il giorno 12/11/2021 la data di conclusione;

A seguito di tale comunicazione si è provveduto:

- con nota comunale del 22/07/2021 prot. n. 16861, a richiedere il parere relativo alle opere in oggetto al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- con nota prot. 17205 del 27/07/2021 a formulare la relazione istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici;
- a richiedere sul progetto il parere della CQAP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2013, come risulta dal verbale n. 4 del 03/08/2021;

Dato che a seguito dell'indizione della conferenza di servizi sopra richiamato occorre:

- accertare la conformità urbanistica delle stesse ovvero la rispondenza dell'intervento alle previsioni dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti e adottati;
- verificare se l'intervento di cui trattasi interessa aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e se ricada in zone di tutela paesaggistica;
- verificare se l'opera risulta soggetta ad autorizzazione di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004;

La documentazione del progetto, resa disponibile "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpa di Rimini, è stata scaricata dal link: <https://drive.google.com/drive/folders/1m6sNSAw142NrrTkDmNwaw941dKIMmS5Z?usp=sharing>;

Dall'analisi della documentazione è stato possibile appurare che:

- l'opera è soggetta alla procedura del DPR 08/06/2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 27/12/2004;
- l'ente competente al rilascio della "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" di Arpa di Rimini;
- l'opera è soggetta alla procedura di V.I.A. ai sensi della Parte Seconda, titolo III del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del MIBACT si è espressa favorevolmente riguardo la compatibilità ambientale dell'opera in questione con nota n. 3416 del 15/05/2020, non comunicata a questo Comune ma disponibile al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1771/3137>;
- nell'ambito del procedimento di V.I.A. è stato acquisito il parere "favorevole di massima condizionato" del MIBACT – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 21/07/2020 n. 21683, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 20847 del 15/10/2020, che si riporta in stralcio:

[...]

21. *Nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi dovranno essere adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo. Dovranno essere, inoltre, presentate tavole progettuali relative ai particolari costruttivi degli attraversamenti con le relative specifiche dei materiali e delle finiture;*
22. *E' fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti, eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie;*
23. *Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, nonché ai sensi della normativa vigente (DPCM 12/12/2005 - All. A Relazione Paesaggistica), la realizzazione dei manufatti dovrà essere integrata con un progetto di mitigazione del verde, con alberature di notevole impianto, comprendenti alberature ad alto fusto, sempreverdi, autoctone e a rapido accrescimento (es. cipresso, leccio). Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificiosamente lineari.*
24. *Le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovranno essere realizzate con rispetto delle zone d'insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzare con tecniche costruttive reversibili;*

25. a seguito degli interventi su aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante-operam;
26. in corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno;
27. l'impianto e la messa a dimora di specie arboree e arbustive dovrà evidenziare il loro completo attecchimento;

Gli elaborati di progetto più significativi che interessano il Comune di Coriano risultano:

Elab. 01	RE-AU-005	Relazione tecnica;
Elab. 02	SK 004	Schema Rete;
Elab. 03	Fasce	Fasce VPE Rimini;
Elab. 04	PG-PRG-116	Planimetria strumenti di Pianificazione urbanistica Comune di Coriano;
Elab. 05	VPE2000-304	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee – Rifacimento Derivazione per Riccione Dn 100(4"), DP 75 bar;
Elab. 06	VPE2000-225	Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanee – Rifacimento allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar;
Elab. 07	Elenco fogli e part.	Elenco fogli e particelle soggette a VPE e/o da occupare temporaneamente Provincia di Rimini;
Elab. 08	RIM-PL-979	Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori Dismissione Derivazione per Riccione Dn 100(4"), DP 75 bar;
Elab. 09	RIM-PL-931	Planimetria catastale di dismissione con area di occupazione lavori Dismissione Comune di Coriano 1a presa DN 80;
Elab. 10	MI-DITTE-979	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissione Derivazione per Riccione
Elab. 11	MI-DITTE-931	Elenco particelle interessate da occupazione lavori per progetto dismissione Comune di Coriano 1a presa DN 80;
Elab. 12	ST-300	Elenco disegni standard
Elab. 13	PG-PL-20E-2102	Planimetria catastale meccanizzata Rifacimento derivazione per Riccione DN 100 (4")
Elab. 14	DIS-AT-10E-2110	Attraversamento Rio Melo
Elab. 15	DIS-AT-6E-2125	Attraversamento tipo di strade di competenza del Comune di Coriano. Derivazione per Riccione DN 100 (4")
Elab. 16	RIM-PL-11E-2110	Planimetria catastale/meccanizzata aree di occupazione. Dismissione derivazione per Riccione DN 100 (4")
Elab. 17	PG-PL-11E-2202	Planimetria catastale/meccanizzata. Rifacimento allacciamento 1a presa DN 100 (4") DP75.
Elab. 18	DIS-AT-8E-2210	Met.Der. per Riccione Dn100 (da dismettere), Mat. Ravenna-Chieti Dn 650 (da dismettere), Met, all, di Coriano (da dismettere) Strada Comunale Via Valle
Elab. 19	DIS-AT-4E-2225	Attraversamento tipo di strade di competenza del Comune di Coriano. Rifacimento allacciamento 1a presa DN 100 (4")
Elab. 20	RIM-AT-6E-2214	Attraversamento tipo di strade di competenza del Comune di Coriano. Dismissione allacciamento 1a presa DN 100 (4")
Elab. 21	RIM-PL-4E-2210	Planimetria catastale/meccanizzata con aree occupazione lavori. Dismissione allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 80 (3")
Elab. 22	RE-CIV-305_ Melo All	Studio idrologico idraulico e Relazione tecnica di compatibilità idraulica Torrente Rio Melo
Elab. 23	REL-PERM-E-2112	Relazione tecnico illustrativa Attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua di competenza dell'ente Arpae
Elab. 24	DIS-AT-10E-2110	Attraversamento Rio Melo

Tutto ciò premesso, si formula la seguente istruttoria finalizzata alla valutazione della compatibilità urbanistica dell'intervento.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'opera in parola fa parte di una serie di interventi che la soc. SRG ha pianificato a livello nazionale, al fine di ammodernare le reti di trasporto, migliorandole in termini di sicurezza, efficienza e capillarità della distribuzione.

Il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione delle opere secondarie e accessorie al rifacimento di metanodotto di interesse di nazionale **RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI** (opera principale) che si inserisce in un progetto di mantenimento della rete Snam Rete Gas S.p.A. già valutata nell'ambito nel precedente procedimento unico ex art. 52-quinquies del DPR 327/2001 oggetto di conferenza di servizi ministeriale per la quale anche questo Ente ha rilasciato proprio parere con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2021.




Fig. 1: Stralcio Planimetria generale dell'intervento a scala geografica

L'intervento oggetto di valutazione in generale ha una lunghezza complessiva di 17,760 Km (di cui 14,505 Km ricadenti nelle provincia di Rimini) ed attraversa il territorio comunale in località Sant'Andrea in Besanigo per una lunghezza di 1,805 Km. Più precisamente il coinvolgimento è inerente all'ambito ricompreso da Via Valle sino al confine con il comune di Riccione (in CTR identificato dal toponimo "Ponte di Cà Rossa"), come meglio indicato con tratto arancione nella figura seguente.




Fig. 2: Foto aerea con sovrapposte le condotte

Le opere che interessano il territorio del Comune di Coriano sono suddivise in due tratte:

- il primo tratto denominato "Derivazione per Riccione Dn 100 (4") DP 75" bar ha una lunghezza di circa 1,560 Km (evidenziata con le frecce rosse nella fig. 2) ed interessa la zona da via Valle al confine di Riccione. Tale intervento interferisce con le seguenti infrastrutture: Via Valle, Via Cà Tommassini, Via della Celletta, Via Ponte di Cà Rossa ed il torrente Rio Melo;

- il secondo denominato "Allacciamento Comune di Coriano 1a presa Dn 100 (4") Dp 75 bar ha una lunghezza di circa 0,245 Km (evidenziata con la freccia gialla nella Fig. 2) ed interessa la zona da via Valle al manufatto di controllo delle condotte gestito da SNAM;

L'intervento nel suo insieme prevede la sostituzione delle linee secondarie esistenti di vario diametro che prendono origine dal metanodotto principale denominato Ravenna-Chieti DN 650 (26") già oggetto di procedimento autorizzativo ministeriale (linea rossa in Fig. 2) sopra richiamato. La maggior parte delle nuove condotte corre parallelamente a quello attualmente in esercizio (linea arancione in Fig. 2) ed in parte se ne discosta, determinando una maggiore distanza dagli edifici esistenti.

Più in dettaglio l'opera consiste:

- nella rimozione di un tratto pari a 1,735 km dell'esistente metanodotto;
- nella realizzazione di nuova condotta pari a 1,805 km da realizzarsi in buona misura su terreno agricolo;
- nel rivestimento dell'alveo del torrente Rio Melo in massi naturali, limitatamente alla fascia interessata dai lavori, per proteggere la stabilità delle relative sponde da eventuali processi erosivi, nonché tutte le opere temporanee di cantiere, necessarie per l'esecuzione dei lavori;
- in interventi di inerbimento e piantumazione di essenze arbustive ed arboree in corrispondenza delle aree vegetazionali e il completo ripristino dello stato dei luoghi;

In generale la nuova condotta sarà completamente interrata e la posa in opera è prevista in trincea, con scavo a cielo aperto; al termine dei lavori di posa in opera e dismissione gli unici elementi fuori terra saranno i cartelli segnalatori del metanodotto, tubi di sfiato e valvolame di intercettazione.

Per le aree interessate dal nuovo tracciato si rendono necessari:

- **l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione, in via coattiva, della servitù di metanodotto (VPE);**
- **la dichiarazione di pubblica utilità;**

La servitù verrà apposta mediante specifico atto costitutivo, destinato a regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto, nonché a determinare l'indennità dovuta al titolare del fondo servente.

Il procedimento sarà comunque regolato dal DPR 327/2001 e, se ed in quanto compatibili, dalle norme della L.R. 37/2002.

La **distanza minima** del gasdotto dai fabbricati si ricava dal D.M. 17/04/08 e nel caso specifico il distacco minimo proposto è di ml **13,50 per lato** (misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta).

La servitù per metanodotto costituita dalla Soc. Snam consiste nell'impegno della proprietà dei terreni a non costruire nessun manufatto, lasciando inalterata la possibilità di utilizzo agricolo dei fondi.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam procederà alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario, Snam chiederà l'applicazione degli art. 22 (determinazione urgente dell'indennità provvisoria) o 22 bis (occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione) del DPR n. 327/01.

La sopra citata fascia di servitù si sovrappone in corrispondenza dei tratti ove la nuova linea risulta in parallelo alla condotta esistente in dismissione; in tali casi la servitù già in essere sarà quasi totalmente sfruttata.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Dall'analisi delle tavole di progetto (riportate in stralcio in fig. 3) si rileva che il nuovo tracciato evidenziato in arancione e le linee in dismissione evidenziate in verde non risultano sovrapposte agli elaborati dello strumento urbanistico del Comune di Coriano aggiornato, ma bensì elaborato sull'elaborato con grafia in bianco e nero sostituito nel marzo 2021.



fig. 3: Stralcio tav. PG-PRG-116 Strumenti di pianificazione comunale

ANALISI URBANISTICA

Lo strumento urbanistico comunale di riferimento per la valutazione di compatibilità è il Piano Regolatore Generale vigente (PRG'97) in origine approvato con delibera di G.P. n. 154 del 29/07/2003 (BUR n. 130 del 03/09/2003) e successive varianti specifiche, l'ultima delle quali risulta approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 10/09/2019; il tutto redatto nella forma di testo ed elaborati grafici coordinati aggiornati alla rielaborazione operata con determinazione n. 66 del 09/03/2021.

Nella figura fig. 4 viene riportato lo stralcio della Tavola P.S.Z. 02 è stato riportato sugli azzonamenti vigenti con colorazione rosso il nuovo tracciato del metanodotto, a **mero scopo esplicativo o istruttorio**.




fig. 4: Stralcio Tav. P.S.Z. 02 Nord-Est di PRG con sovrapposta la nuova condotta

Come si evince dagli stralci sopra riportati, il tracciato della linea di metanodotto risulta coinvolgere le seguenti **zone omogenee**:

- Zone E2: Zone agricole di tutela e di ricomposizione del paesaggio agrario (Art. 65)

Le opere oggetto d'intervento interessano i seguenti ambiti raffigurati nel PRG'97 non meglio qualificabili come zone omogenee ma da cui scaturiscono limiti e condizioni d'intervento (tra parentesi gli articoli in cui è riposta la disciplina di riferimento):

- Corsi d'acqua (art. 87 delle NdA)
- Zone di tutela dei corsi d'acqua aree esondabili (art. 88 NdA)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (art. 89 NdA)
- Aree boschive e/o destinate al rimboschimento (art. 95 NdA)
- Aree cespugliate e/o a bassa giacitura (art. 96 NdA)
- Fasce di rispetto e per l'adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto (art. 105 NdA)

Le stesse rimandano ai seguenti vincoli del P.T.P.R. (tra parentesi gli articoli in cui è riposta la disciplina di riferimento):

- Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17 NdA);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 NdA);

Lo strumento urbanistico del Comune di Coriano prevede all'art. 12 (Categorie di Destinazione d'uso) l'uso G3 "*Strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio*" entro il quale si ritiene sia compreso la realizzazione di infrastrutture lineari per la produzione di energia. A tal fine si osserva che con la pianificazione vigente, il Comune ha optato per una caratterizzazione puntuale di ammissibilità di tali interventi, inserendo l'uso G3 in taluni ambiti ed escludendolo in altri. Infatti le vigenti norme del PRG consentono la realizzazione dell'uso G3 negli ambiti agricoli (E1 ed E2), in alcune zone produttive (D3 e D4) e naturalmente nelle zone per impianti tecnologici (F7);

Poiché lo strumento urbanistico non contiene la programmazione delle linee in esame e, come detto, sono presenti norme ostative alla loro attuazione generalizzata (anche in soluzione interrata), non è possibile prescindere da una revisione cartografica e/o normativa.

Con ciò si ripropone quanto già avvenuto per il rifacimento del metanodotto di interesse di nazionale **RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI** (opera principale) la cui compatibilità urbanistica è stata accertata dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 12 del 25/03/2021 ed il cui iter ministeriale non risulta ancora concluso.

L'art. 109 delle NdA del PRG disciplina le "**fasce di rispetto dei metanodotti e le relative servitù**". Tali disposizioni rimandano ad una fascia di attenzione per le infrastrutture esistenti così come cartografate nell'apparato cartografico vigente, pari a 100 mt, misura massima cautelativa desunta dall'art. 2.4.3 del D.M. 24/11/1984 e s.m.i.; entro tale fascia è attualmente stabilito che gli interventi edilizi di nuova costruzione o di modificazione morfologica del suolo – siano essi previsti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che di quello non urbanizzato – debbano richiedere il parere all'ente gestore, il quale in funzione della pressione di esercizio, del diametro ed altre specifiche impiantistiche, determinerà l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla distanza minima del citato Decreto Ministeriale e ad un rilievo di dettaglio sul posto.

Nella predisposizione degli opportuni aggiustamenti all'art. 109 ed alla correlata Tavola V.01 (Sintesi dei vincoli) di PRG, riportati in allegato, questo Servizio ha ritenuto di riproporre anche per i metanodotti interrati quanto già inserito all'art. 108 per gli elettrodotti con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 12/08/2020 ovvero l'ammissibilità degli impianti a rete e le relative opere accessorie in ogni parte del territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia ed urbanistica dell'ambito.

Si è ritenuto invece di non discostarsi dall'impostazione cautelativa vigente riguardo all'ampiezza della fascia di attenzione. E' comunque fatta salva la diversa volontà del Consiglio comunale di introdurre una norma che disponga il solo rinvio dinamico alla fascia di rispetto/servitù prevista dalla norma di settore (per la condotta in parola, 13,50 mt per lato), abrogando la più ampia fascia di attenzione dei 100 mt;

Quanto ai singoli azionamenti coinvolti dal nuovo tracciato si evidenzia che:

- parte del tracciato investe le "**Zone di tutela dei Corsi d'Acqua (aree sondabili)**" di cui all'art. 88 delle NdA; in tali zone sono vietate nuove costruzioni, comprendenti anche strutture precarie di servizio all'attività agricola, impianti tecnici, anche di modesta entità, nuove strade poderali o interpoderali nonché piste di esbosco;
- parte dell'infrastruttura interessa gli artt. 95 (**Aree boschive e/o destinate al rimboschimento**) e 96 (Aree cespugliate e/o a bassa giacitura) come meglio indicato nella figura seguente (Fig. 12). In tale zone é vietata "*la realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi*". I medesimi articoli dispongono che eventuali deroghe

possono essere concesse dal Consiglio Comunale per opere finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali previa verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del PTPR;




Fig. 5: Stralcio Tav. A.07 (Carte dell'uso reale del territorio) del PRG. Con freccia rossa sono evidenziate le aree boscate e cespugliate.

Buona parte delle disposizioni sopra richiamate sono discendenti da norme di carattere sovraordinato (PTPR e PTCP) ovvero il frutto del loro recepimento nell'impianto normativo del PRG, e come tali afferenti aspetti e competenze di pianificazione territoriale che potranno essere oggetto di specifica valutazione degli uffici provinciali.

Ne consegue che l'intervento prospettato **non può ritenersi conforme allo strumento urbanistico vigente (PRG'97)**.


Sotto tale profilo si ritiene quanto meno opportuna la revisione della Tav. V.01 (Sintesi dei Vincoli) del PRG e dell'art. 109 delle Nda, allegati alla presente. Nel merito degli altri aspetti di non conformità, sopra segnalati, il Consiglio Comunale potrà comunque esprimere le proprie volontà come pure una più generale valutazione di merito del progetto all'esame.

Le opere incidono su porzioni del territorio o su beni sottoposti a tutela paesaggistica disciplinati dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 mentre non interessano aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;

Riguardo agli aspetti paesaggistici si richiama l'acquisizione del parere della CQAP reso il 03/08/2021 (verbale 4) che si è espressa con voto "FAVOREVOLE CONDIZIONATO al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione"; tale documento si trasmetterà agli atti della conferenza di servizi deputata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica contestualmente all'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater, comma 3, del DPR 327/2001, che costituisce procedura autonoma ed alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato dall'art. 6 del D.Lgs. 127/2016.

Si rappresenta infine che questo Comune non è dotato di mappe di potenzialità archeologica (le cui linee guida per l'elaborazione sono state approvate con D.G.R. Emilia Romagna n. 274/2014), quindi si rimanda a quanto contenuto nella documentazione agli atti sulla quale la competente Soprintendenza valuterà l'opportunità di far eseguire sondaggi preventivi al fine di scongiurare il pericolo che gli scavi possano alterare eventuali reperti e manufatti ipogei.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Servizio Urbanistica ed Edilizia
 Arch. Pietro Masini
(documento firmato digitalmente)



Vincoli cimiteriali - elettrodotti

- Art. 106 PRG Fasce di rispetto cimiteriale
- elettrodotto 380 Kv
- elettrodotto 220 Kv
- elettrodotto 132 Kv
- elettrodotto 132 Kv interrato
- Art. 108 PRG Fascia di rispetto elettrodotti ad alta altissima e media tensione
- N.B. per le linee elettriche a 15 Kv si rimanda alle tavole di maggiore dettaglio 1:5000 PSA

Metanodotti

- Ravenna-Chieti DN 650 (26") di Progetto (delibera di C.C. n. 12 del 25/03/2021)
- Ravenna-Chieti DN 650 (26")
- DN 100 (4") di Progetto
- DN 100 (4")
- DN 80 (3")
- DN 80 (3")
- Fascia ai sensi art. 2.4.3 del D.M. 24/11/84 art. 109 PRG

Condotte rete idrica

- Rete acquedottistica RomagnaAcque art. 110 PRG

Corsi d'acqua vincolati art. 142 D.Lgs n.42 del 24/01/2004

- 1 rif. P.T.P.R. n. 13 - Rio Melo
- 2 rif. P.T.P.R. n. 15 - Rio Cassano (rio besanigo-detto anche rio Paglia-Puglia-Cassano-Passano)
- 3 rif. P.T.P.R. n. 16 - Torrente Marano
- 4 rif. P.T.P.R. n. 18 - Rio Roncona
- 5 rif. P.T.P.R. n. 19 - Torrente Ausa

Piano Territoriale Paesistico Regionale

Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (ART. 17)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (ART. 28)

Ambiti di tutela:

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (ART. 19)

Aree soggette a Servitù militare (L.898/76) Art. 107 PRG

- Recinzione attiva
- Limite fascia dei 400 mt.
- Limite fascia dei 2000 mt.

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Art. 84 PRG Criteri generali relativi agli ambiti di recupero e riqualificazione
 Scheda del PUA P.S.Z. 2,6,10 Parco del Marano
 Art. 97 P.R.G. Progetti di tutela recupero e valorizzazione

FORME E PROCESSI	ATTIVO	QUIESCENTE
Spartiacque / crinali principali Art. 92 PRG		
Corona di frana		
Area interessata da deformazioni plastiche		
Ruscigliamento concentrato		
Erosione incanalata		
Scarpata poligenica		
Scarpata antropica		
Erosione fluviale spondale		
Scarpate rocciose		
Invasi		
Limite tra gli ordini dei terrazzi		
Scarpate Rocciose		

Schede vincoli

AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua reticolo idrografico minore art. 87 PRG
- aree esondabili
- Corsi d'acqua vincolati (tutela paesaggistica) art. 142 D.Lgs n.42 del 24/01/04

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati art. 94 PRG
- zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati art. 94 PRG
- aree di possibile influenza di frane di crollo art. 94 PRG
- zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare art. 94 PRG
- zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare art. 94 PRG
- Depositi di versante da verificare art. 94 PRG
- Depositi di versante verificati art. 94 PRG
- Depositi eluvio-colluviale antropici art. 94 PRG
- Calanchi art. 94 PRG
- Aree potenzialmente instabili art. 94 PRG
- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23)
- Confine comunale

N.B. le fasce di rispetto relative alla mobilità art. 105 del PRG sono contenute nelle tavole di maggiore dettaglio 1:5000 PSZ e 1:2000 PZ

COMUNE DI CORIANO P.R.G.'97
 PROVINCIA DI RIMINI

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARGINANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA".

Carta di sintesi dei Vincoli

Sindaco
Domenica Spinelli

Responsabile Area Servizio e Urbanistica
Arch. Pietro Masini

TAV.V.01
Scala 1:5.000

Adottata con delibera di C.C. n. ___ del ___

Nota espicativa: **Abc** = testo aggiunto
 Abc = testo cassato

Art. 109 Fasce di rispetto dai metanodotti e relative servitù

1. Nella Tavola dei Vincoli V.01 ~~i analisi A.11 – Carta delle reti acqua, gas, energia in scala 1:10000 e nelle Tavole di progetto P.S.Z. in scala 1:5000~~ sono evidenziati, con idonea simbologia grafica, i tracciati dei metanodotti e delle cabine di decompressione della grande rete di distribuzione presenti all'interno del territorio comunale.
2. I tracciati infrastrutturali ~~di cui al comma precedente sono stati~~ trasposti sugli elaborati grafici del P.R.G. ~~desumendoli dalle cartografie, a scala di minore dettaglio, trasmesse dagli Enti gestori, e non da un rilievo puntuale. Tali rappresentazioni grafiche sono~~ **indicativi** e possono ~~quindi~~ non coincidere appieno con i reali tracciati sul territorio; la simbologia di P.R.G. indica pertanto la presenza dell'infrastruttura ~~ed richiama la una~~ **servitù relativa di attenzione al contorno, per la cui esatta localizzazione ed estensione si deve fare riferimento all'effettivo e reale tracciato**, mentre le effettive servitù sono definite secondo i riferimenti normativi del D.M. 24/11/1984 e s.m.i., dei D.M. 16/04/2008 e 17/04/2008. ~~In caso di intervento in prossimità dei metanodotti di cui al presente articolo, ai fini dell'effettiva delimitazione delle fasce di rispetto e delle relative servitù è prescritto un rilievo dello stato di fatto per la porzione della infrastruttura che interessa l'intervento stesso.~~
3. Ai sensi dell'art. 2.4.3 del D.M. 24/11/1984 **e s.m.i.** non sono ammessi nuovi fabbricati appartenenti a nuclei abitati ad una distanza inferiore a 100 m dai metanodotti.
4. Ai sensi del citato D.M. 24/11/1984 **e s.m.i.**, sono prescritte le seguenti fasce di servitù di rispetto nei confronti di fabbricati isolati o di gruppi di fabbricati con popolazione di ordine inferiore a 300 unità:

Denominazione impianto	Fascia servitù
Ravenna – Chieti	$(15,50 \text{ m} + 15,50 \text{ m})^1 - (20 \text{ m} + 20 \text{ m})^2$
Derivazione per Comune di Riccione	$(12 \text{ m} + 12 \text{ m})^3 - (13,50 \text{ m} + 13,50 \text{ m})^4$
Allacciamento fornace Ve.Va. – Rio Melo	12 m + 12 m
Allacciamento Comune di Coriano	$(12 \text{ m} + 12 \text{ m})^5 - (13,50 \text{ m} + 13,50 \text{ m})^4$

Le fasce asservite devono avere manto superficiale permeabile (area verde e/o coltivata).

5. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo entro la fascia di attenzione cartografata per queste infrastrutture, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire ovvero alla presentazione della SCIA/CILA, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per definire la precisa collocazione della condotta, prescrizioni ed entità della fascia di rispetto.
6. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole dei Vincoli decadono o si modificano di conseguenza, qualora la rete di distribuzione venga demolita o spostata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante con una delibera periodica meramente ricognitiva del Consiglio comunale.
7. Gli impianti a rete e le relative opere accessorie, identificati con l'uso G3 di cui all'art. 12 delle presenti Nda, possono essere realizzati in ogni parte del territorio comunale a prescindere dalla disciplina edilizia ed urbanistica dell'ambito, avendo cura al loro migliore inserimento funzionale e ambientale e fatto salvo il rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/68, del Codice Civile nonché di eventuali prescrizioni contenute nella Tavola dei Vincoli e in strumenti di pianificazione territoriale.

¹ Da osservare sino alla definitiva dismissione della tratta del Metanodotto Ravenna Chieti, prevista nell'ambito del progetto di cui alla nota seguente.

² Valevoli a far data del provvedimento di autorizzazione del nuovo tragitto del "Metanodotto Ravenna-Chieti rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale" ex art. 52-quinques del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

³ Da osservare sino alla definitiva dismissione della tratta del Metanodotto Derivazione per Comune di Riccione, prevista nell'ambito del progetto di cui alla nota seguente.

⁴ Valevoli a far data del provvedimento di autorizzazione del nuovo tragitto del "Opere connesse Metanodotto al Ravenna-Chieti rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26")" ex art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

⁵ Da osservare sino alla definitiva dismissione della tratta del Metanodotto Allacciamento Comune di Coriano, prevista nell'ambito del progetto di cui alla nota seguente.



**Comune di
Coriano**
Provincia di Rimini

**AREA 4 – SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI**
IL RESPONSABILE

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Tel. 0541/659866 (Ufficio LL.PP.)
PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it
E-mail - Ente: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I./C.F.: 00616520409

Prot. n.

Al Responsabile Area 5
Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Pietro Masini
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 52-quinques DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327, "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA".
PARERE DI COMPETENZA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

- In riferimento alla richiesta prot. n. 16861 del 22/07/2021 per il rilascio di parere in merito all'intervento di cui all'oggetto, relativo alla realizzazione delle opere secondarie e accessorie al rifacimento del metanodotto di interesse nazionale Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi (opera principale), ricadente in parte nel patrimonio comunale e in aree adibite alla viabilità pubblica;
- Presa visione degli elaborati di progetto e considerato che le opere che interessano il territorio del Comune di Coriano consistono essenzialmente nella dismissione e rimozione dell'esistente condotta DN 650 (26") e la posa in opera della nuova condotta suddivisa in due tratti:
 - a) il primo denominato *Derivazione per Riccione DN 100 (4") DP 75 bar*, di lunghezza pari a circa 1,560 Km e delimitato da via Valle e dal confine di Riccione. Tale tratto attraversa le seguenti infrastrutture: Via Valle, Via Cà Tommassini, Via della Celletta, Via Ponte di Cà Rossa e il torrente Rio Melo;
 - b) il secondo denominato *Allacciamento Comune di Coriano 1ª presa DN 100 (4") DP 75 bar*, di lunghezza pari a circa 0,245 Km e ricompreso tra via Valle e il manufatto di controllo delle condotte gestito da SNAM;
- Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.;
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- Visto il Decreto Ministeriale 19 aprile 2006;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere secondarie e accessorie, connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, ricadenti nel territorio comunale e consistenti essenzialmente nella dismissione e rimozione della condotta esistente e nella posa in opera della nuova condotta DN 100 (4"),

salvo i diritti di terzi e le seguenti disposizioni relative alle operazioni di scavo in trincea che coinvolgano la sede stradale:

- 1) Il materiale risultante dagli scavi dovrà essere interamente trasportato a rifiuto in apposita discarica autorizzata, il riempimento dovrà essere eseguito con sabbia e successivo strato di materiale inerte stabilizzato ben compattato, lo strato di stabilizzato dovrà avere uno spessore minimo di 60 cm. Il costipamento della fondazione stradale dovrà avvenire con l'ausilio di idonei mezzi meccanici;
- 2) Tutti i materiali utilizzati per le costruzioni stradali dovranno rispettare le Norme tecniche C.N.R. fascicolo 4/1953, Norme UNI;
- 3) Nei tratti di strada **ove è presente la pavimentazione in conglomerato bituminoso è necessario realizzare immediatamente le riprese dell'asfalto** che dovranno essere eseguite in conglomerato bituminoso 0/18 per uno **spessore minimo di 15** cm. rendendo immediatamente transitabile la carreggiata. I giunti dello scavo dovranno essere sigillati con emulsione bituminosa e graniglia, garantendo una pavimentazione perfettamente piana, priva di avvallamenti, cedimenti, ecc.. È vietato, fatto salvo obiettive impossibilità costruttive, lasciare scavi aperti, anche se transennati, nelle ore notturne e nei giorni festivi e/o non lavorativi. È comunque vietato lasciare tratti di strada fresati, depositi di materiale vario nella sede stradale e/o nelle pertinenze anche se transennati;
- 4) Alla conclusione delle opere dovrà essere realizzato **il tappeto d'usura** in conglomerato bituminoso 0/12 nel tratto di strada interessato dall'impianto, della larghezza pari a quella della intera carreggiata stradale, con uno spessore minimo di cm. 4, e comunque dello spessore necessario per il perfetto raccordo e per la perfetta realizzazione della sagoma stradale a regola d'arte, garantendo il necessario scolo delle acque. **Il tappeto dovrà essere armato con apposita membrana in corrispondenza della sezione di scavo** effettuato per la posa dei servizi stradali, al fine di **distribuire l'assorbimento degli stress** causati dal traffico, **impedire la risalita delle crepe** dagli strati sottostanti e favorire la **perfetta adesione** fra gli strati di conglomerato bituminoso che compongono il pacchetto stradale;
- 5) In caso di necessità e/o al fine di rendere il manto uniforme, prima della posa in opera del tappeto dovrà essere eseguita la fresatura della zona interessata e/o provvedere ad eseguire le necessarie riprese. Al termine delle opere di ripristino, si dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera della **segnaletica orizzontale e verticale**, a norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 s.m.i;
- 6) Sono a carico della ditta esecutrice tutti gli oneri e le responsabilità per mantenere in perfetta efficienza la segnaletica verticale e orizzontale, a norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 s.m.i, nell'area interessata dalle opere, dall'inizio dei lavori fino alla chiusura dei lavori e dei ripristini;
- 7) Tutte le ulteriori parti della strada interessate dai lavori dovranno essere perfettamente ripristinate (fossi, paracarri, cigli, ecc.).

All'atto esecutivo l'Ufficio lavori Pubblici potrà impartire ogni ulteriore prescrizione ritenuta necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori e dei relativi ripristini.

È fatto obbligo alla ditta richiedente nonché alla ditta appaltatrice prendere preventivi accordi con l'ufficio prima di iniziare l'esecuzione delle opere di ripristino con il tappeto d'usura.

Il Responsabile Area 4
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom. Cristian De Paoli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).



COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

AREA 5 – SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

N. 04/2021 Data 03/08/2021	VERBALE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
--------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno 03 del mese di AGOSTO alle ore 15:30 regolarmente convocata con nota del 28/07/2021 prot. 17262, si è riunita in modalità telematica (in videoconferenza) la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con la partecipazione dei tecnici:

Rappresentati delle categorie professionali della progettazione		Esperti in Urbanistica, tutela dell'ambiente, difesa del suolo e bellezze naturali e architettoniche	
Arch. Rattini Andrea	presente	Arch. Barogi Frederic	presente
Ing. Pazzini Maurizio	presente	Arch. Lucarelli Aurelio	presente
Geol. Galeffi Loris	presente	Arch. Pesaresi Lorenzo	presente
Geom. Leardini Adriano	presente		
Per. Ind. Marcaccini Simone	presente		

Presidente: Arch. Aurelio Lucarelli;

Segretario: Geom. Massimo Ghinelli (senza diritto di voto);

Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta alle ore 15:40;

Si apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1	TIPO PRATICA	Autorizzazione paesaggistica procedura ai sensi del dell'art. 52- <i>quater</i> del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
	N°	132/2021
	OGGETTO:	“OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA”
	UBICAZIONE:	Relativamente il Rio Melo; C.T. fg. 9, particelle n. 8, 11 e 766;
	RICHIEDENTE:	“Servizio Autorizzazioni e Concessioni” di Arpae di Rimini

PROGETTISTA:	Ing. Rocco V. Monaco, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 869, per conto di Snam Rete Gas S.p.a.;
--------------	--

- Visti i documenti allegati alla domanda prot. 16341 del 15/07/2021;
- La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con voto unanime esprime il seguente parere: FAVOREVOLE CONDIZIONATO al ripristino paesaggistico dell'orografia, della vegetazione, delle alberature di pregio e delle aree boschive interessate dall'intervento ed alla rimozione completa degli impianti in dismissione.

2	TIPO PRATICA	Parere preventivo della CQAP ai sensi degli artt. 14 e 48.1 del Regolamento Edilizio
	N°	118/2021
	OGGETTO:	“Restauro e risanamento conservativo ristrutturazione energetica importante di secondo livello per accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77”
	UBICAZIONE:	P.zza Fratelli Cervi; C.T. fg. 29, particelle n. 139;
	RICHIEDENTE:	Grieco Luca
	PROGETTISTA:	Ing. Massimo Angelucci.;

- Visti i documenti allegati alla domanda prot. n. 15104-15207 del 01/07/2021;
- La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con voto unanime esprime il seguente parere: FAVOREVOLE CONDIZIONATO:
 - 1) al mantenimento della tipologia della scala a chiocciola oppure alla realizzazione di una scala in linea disposta in aderenza al fabbricato;
 - 2) a rappresentare e descrivere in progetto le soluzioni finali dei vari prospetti nella loro unitarietà al fine di garantire un aspetto armonico delle facciate, evidenziando i colori le finiture e i materiali dei vari elementi costitutivi quali infissi, banchine, pluviali intonaci cornicioni, copertura del tetto, ecc.

Ai sensi dell'art.13 comma 6 del Regolamento Edilizio la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con voto unanime indica i commissari: Ing. Maurizio Pazzini e Arch. Frederic Barogi per la firma del presente verbale.

letto, confermato e sottoscritto, la CQAP termina alle ore 16:20 del 03/08/2021.

I Commissari

Arch. Barogi Frederic
Ing. Maurizio Pazzini

Il Presidente

Arch. Lucarelli Aurelio

Il segretario verbalizzante

Geom. Massimo Ghinelli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 51 del 15/10/2021

Delibera nr. 48 del 09/11/2021

Deliberazione C.C. ad oggetto:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA" CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 19.10.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Pietro MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 51 del 15/10/2021

Delibera nr. 48 del 09/11/2021

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA" CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 22.10.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 09/11/2021

OGGETTO:

PARERE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLE "OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA–CHIETI, TRATTO RAVENNA–JESI, NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA, CORIANO, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, RICCIONE, RIMINI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO E SANTARCANGELO DI ROMAGNA" CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLA SERVITÙ E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INAMOVIBILITÀ

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).